

CIRCOLARE INFORMATIVA INVIATA A CURA DI

**STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO
COMMERCIALISTI**

NOVITÀ

4	TUTTI I SOGGETTI	Detrazioni per gli immobili - Novità della legge di bilancio 2018
5	SOGGETTI IRAP	Novità in materia di IRAP - Legge di bilancio 2018
6	TUTTI I CONTRIBUENTI	Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni - Novità della legge di bilancio 2018
7	TUTTI I CONTRIBUENTI	Controllo preventivo delle compensazioni sospette - Novità della legge di bilancio 2018
7	SOGGETTI IVA	IVA addebitata per errore - Novità della legge di bilancio 2018
8	SOGGETTI IRPEF	Esclusione da IRPEF dei redditi degli sportivi dilettanti - Legge di bilancio 2018
9	PERSONE FISICHE	Anomalie dichiarative - Regolarizzazione spontanea del quadro RW
9	TUTTI I CONTRIBUENTI	Reclamo/mediazione - Elevazione della soglia da 20.000,00 a 50.000,00 euro - Entrata in vigore
10	TUTTI I SOGGETTI	Contributo unificato - Modalità di riscossione e prescrizione
11	SOGGETTI IVA	<i>Split payment</i> - Elenchi dei soggetti interessati per il 2018 - Rettifica degli elenchi per il 2017
12	TUTTI I SOGGETTI	Agevolazione prima casa sulla fusione di tre abitazioni contigue
13	TUTTI I SOGGETTI	Imposta di registro e di bollo sul contratto di appalto tra Comune e associazione di volontariato
14	SOGGETTI IRPEF	Indennizzo derivante da accordo transattivo con la banca
14	IMPRESE	Iper-ammortamenti - Ulteriori chiarimenti
15	DATORI DI LAVORO	Incentivi INAIL con il bando ISI 2017
17	DATORI DI LAVORO	Attivazione del cassetto previdenziale per i datori di lavoro domestico
18	IMPRESE	Fusione tra società estere con stabile organizzazione in Italia

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

- | | | |
|----|------------------|---|
| 19 | SOGGETTI IVA | Pubblicazione della bozza di dichiarazione annuale IVA 2018 per il 2017 |
| 20 | SOGGETTI PRIVATI | Dichiarazione di non detenzione apparecchio TV |

PROCEDURE PRATICHE

- | | | |
|----|----------------------|--|
| 22 | TUTTI I CONTRIBUENTI | Termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi |
|----|----------------------|--|

FISCALE

DETRAZIONI PER GLI IMMOBILI – NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

L. 27.12.2017 n. 205

TUTTI I SOGGETTI

La legge di bilancio 2018 contiene importanti novità in relazione alle agevolazioni per gli immobili.

Per le altre novità contenute nella L. 205/2017 si veda la circolare per la clientela di prossima pubblicazione.

DETRAZIONE IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

La legge di bilancio 2018 ha prorogato la detrazione IRPEF/IRES introdotta dai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018.

Per le spese sostenute dall'1.1.2018, tuttavia, l'aliquota della detrazione è ridotta al 50% per:

- gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- gli interventi di acquisto e posa in opera di schermature solari (si intendono tali quelle di cui all'Allegato M al DLgs. 311/2006);
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 18.2.2013 n. 811/2013;
- l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

DETRAZIONE IRPEF PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-*bis* co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 16-*bis* citato.

DETRAZIONE IRPEF PER L'ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (C.D. "BONUS MOBILI")

La legge di bilancio 2018 ha prorogato alle spese sostenute nell'anno 2018 il c.d. "bonus mobili" previsto dal co. 2 dell'art. 16 del DL 63/2013.

Per beneficiare dell'agevolazione per le spese sostenute nell'anno 2018, in particolare, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall'1.1.2017.

DETRAZIONE IRPEF PER LA SISTEMAZIONE DI GIARDINI E TERRAZZI (C.D. "BONUS VERDE")

La legge di bilancio 2018 introduce una nuova detrazione ai fini delle imposte sui redditi

delle persone fisiche volta ad incentivare le opere eseguite su giardini, balconi, giardini pensili, terrazze private.

Nello specifico, per i pagamenti effettuati nell'anno 2018 è possibile beneficiare della detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 36%, delle spese documentate relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) riguardanti:

- la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tipologie di immobili agevolati

Sono agevolati gli interventi di “sistemazione a verde” qualora siano effettuati:

- su unità immobiliari ad uso abitativo;
- sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.

Limite di spesa e ripartizione della detrazione

La detrazione:

- è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare;
- deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

FISCALE

NOVITÀ IN MATERIA DI IRAP - LEGGE DI BILANCIO 2018

L. 27.12.2017 n. 205

SOGGETTI IRAP

In via transitoria per il 2018, viene disposta, ai fini IRAP, la deducibilità integrale (anziché in misura pari al 70%) del costo dei lavoratori stagionali.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare della deduzione i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97, vale a dire:

- imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni);
- titolari di reddito di lavoro autonomo (esercenti arti e professioni in forma individuale o associata);
- soggetti operanti nel settore agricolo (ove ancora soggetti al tributo).

LAVORATORI AGEVOLATI

In assenza di ulteriori specificazioni, si ritiene che attribuiscono il diritto a fruire della deduzione:

- sia il personale assunto temporaneamente per lo svolgimento delle attività a carattere stagionale di cui al DPR 7.10.63 n. 1525;
- sia il personale assunto temporaneamente per lo svolgimento delle attività definite stagionali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

NUMERO MINIMO DI GIORNI DI IMPIEGO

Il lavoratore deve risultare impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta. La deduzione spetta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

FISCALE

BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

L. 27.12.2017 n. 205

TUTTI I
CONTRIBUENTI

Le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001 e le società a totale partecipazione pubblica, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore a 10.000,00 euro, inoltrano in via telematica una richiesta ad Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 10.000,00 euro.

Per effetto della legge di bilancio 2018, il menzionato limite viene abbassato a 5.000,00 euro. L'Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le opportune verifiche. Il pagamento può essere effettuato se Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica che il soggetto non risulta inadempiente oppure se entro i 5 giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione non ha fornito alcuna risposta.

Per contro, qualora Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontri la presenza di inadempienze, deve comunicare alla Pubblica Amministrazione l'ammontare del debito e l'intenzione di procedere al pignoramento presso terzi delle somme.

In tal caso, la Pubblica Amministrazione sospende il pagamento delle somme fino a concorrenza dell'ammontare del debito indicato dall'Agente della Riscossione e per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione. Decorsi i 30 giorni senza che l'Agente della Riscossione abbia notificato l'ordine di pagamento, la Pubblica Amministrazione provvede al versamento delle somme dovute al proprio creditore.

Detto termine di trenta giorni viene innalzato a sessanta giorni.

DECORRENZA

Le novità della legge di bilancio 2018 operano dall'1.3.2018.

FISCALE

CONTROLLO PREVENTIVO DELLE COMPENSAZIONI SOSPETTE – NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

L. 27.12.2017 n. 205

TUTTI I
CONTRIBUENTI

L'art. 37 co. 49-ter del DL 223/2006 (introdotto dalla legge di bilancio 2018) sancisce che l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l'esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.

Ove, all'esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.

DECORRENZA

Le modalità di attuazione della norma saranno disciplinate da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

FISCALE

IVA ADDEBITATA PER ERRORE – NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

L. 27.12.2017 n. 205

SOGGETTI IVA

La L. 205/2017 ha modificato l'art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97, prevedendo che, se il cedente/prestatore, ad esempio applicando un'aliquota superiore a quella corretta, addebita in fattura un'imposta maggiore rispetto a quella dovuta, opera una sanzione fissa da 250,00 a 10.000,00 euro. Può anche trattarsi dell'ipotesi in cui l'operazione sia fatturata con IVA quando, in realtà, avrebbe dovuto essere fatturata in regime di non imponibilità o in esenzione.

Nel sistema pregresso, al cessionario veniva negata la detrazione (Cass. 5.9.2014 n. 18764 e Cass. 20.2.2015 n. 3448), con irrogazione della sanzione del 90% per indebita detrazione.

Peraltro, questi, ove avesse già corrisposto l'IVA al cedente per la rivalsa, avrebbe dovuto chiedere al cedente stesso (e non all'Amministrazione finanziaria) la restituzione. A sua volta, il cedente avrebbe avuto titolo per domandare all'ente impositore il rimborso delle somme (Cass. SS.UU. 27.2.2009 n. 4813 e 13.1.2010 n. 355).

Ora, da un lato opera la sola sanzione fissa da 250,00 a 10.000,00 euro, dall'altro, è ammessa la detrazione, se l'imposta, ad opera del cedente/prestatore, è stata comunque assolta.

Siccome è riconosciuta la detrazione, la condotta indicata non causa alcuna dichiarazione infedele (art. 5 del DLgs. 471/97), a differenza di quanto accadeva in passato.

È comunque sancito che *“la restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale”*.

DECORRENZA

Trova applicazione il *favor rei* con il limite dell'atto ormai definitivo ex art. 3 del DLgs. 472/97.

Automaticamente vengono meno il recupero dell'IVA e la sanzione da dichiarazione infedele, conseguenza del disconoscimento della detrazione.

FISCALE

ESCLUSIONE DA IRPEF DEI REDDITI DEGLI SPORTIVI DILETTANTI - LEGGE DI BILANCIO 2018

L. 27.12.2017 n. 205

SOGGETTI IRPEF

Viene incrementata da 7.500,00 a 10.000,00 euro la soglia entro la quale sono esclusi da IRPEF i redditi percepiti da sportivi dilettanti e da cori e bande musicali dilettantistiche.

AMBITO APPLICATIVO

L'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR qualifica come redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati:

- ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;
- nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

SOMME ESCLUSE DAL REDDITO

Ai sensi dell'art. 69 co. 2 del TUIR (come modificato dall'art. 1 co. 367 della legge di bilancio 2018), i suddetti emolumenti non concorrono a formare il reddito per un importo complessivamente non superiore nel periodo d'imposta a 10.000,00 (prima 7.500,00) euro. Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito i rimborsi spese documentati relativi al vitto, all'alloggio e ai viaggi e trasporti, per trasferte effettuate al di fuori del territorio del Comune.

Pertanto, l'esclusione dal reddito dei rimborsi di spese documentate:

- è indipendente dal loro ammontare;
- non rientra nel suddetto *plafond* di 10.000,00 euro.

DECORRENZA

La modifica è priva di apposita disposizione di decorrenza. Dalla relazione tecnica al Ddl. di bilancio 2018 si evince che il nuovo limite di 10.000,00 euro si applica dal 2018 (con

effetto, quindi, per la prima volta sul modello REDDITI 2019).

FISCALE

ANOMALIE DICHIARATIVE – REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA DEL QUADRO RW

Prov. Agenzia delle Entrate 21.12.2017 n. 299737

PERSONE FISICHE

Con un apposito provvedimento, l’Agenzia delle Entrate promuove la regolarizzazione spontanea da parte dei contribuenti che hanno omesso di dichiarare per l’anno d’imposta 2016 le attività detenute all’estero, in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale.

INVIO DI COMUNICAZIONI RELATIVE AD INVESTIMENTI ESTERI

Viene previsto l’invio di specifiche comunicazioni che rilevano l’emersione di possibili anomalie dichiarative per l’anno d’imposta 2016, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il *Common Reporting Standard* (CRS).

L’obiettivo è stimolare il corretto assolvimento degli obblighi relativi al quadro RW in relazione alle attività detenute all’estero ed in relazione alle imposte sui redditi.

RAVEDIMENTO OPEROSO

I contribuenti che hanno ricevuto o riceveranno le comunicazioni in argomento possono regolarizzare la propria posizione applicando il ravvedimento ex art. 13 del DLgs. 472/97, ossia presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

FISCALE

RECLAMO/MEDIAZIONE - ELEVAZIONE DELLA SOGLIA DA 20.000,00 A 50.000,00 EURO - ENTRATA IN VIGORE

Circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2017 n. 30

TUTTI I CONTRIBUENTI

Nella versione posteriore alle modifiche del DL 50/2017, l’art. 17-*bis* del DLgs. 546/92 ha elevato la soglia al di sotto della quale occorre esperire la procedura di reclamo-mediazione, da 20.000,00 a 50.000,00 euro.

La novità opera a decorrere dagli atti impugnabili notificati dall’1.1.2018 (art. 10 co. 2 del DL 50/2017), e si prende come riferimento la data di ricezione dell’atto ad opera del contribuente, quindi:

- se un atto è stato spedito prima dell’1.1.2018 ma ricevuto dopo tale data, opera la soglia dei 50.000,00 euro;

- se si tratta di silenzio-rifiuto, la soglia dei 50.000,00 euro opera per i rifiuti taciti in riferimento ai quali, *“alla data del 1° gennaio 2018, non sia interamente decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione”*.

La procedura, comunque, rimane immutata, quindi:

- notificato il ricorso entro il consueto termine (sessanta giorni dalla notifica dell'atto), non bisogna costituirsi in giudizio entro 30 giorni, in quanto occorre attendere novanta giorni per l'eventuale stipula della mediazione o accoglimento del reclamo;
- se la mediazione ha buon fine, la pretesa può essere ridimensionata, e le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo;
- il deposito del ricorso deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dallo spirare dei novanta, quindi entro 120 giorni dalla notifica del ricorso.

FISCALE

CONTRIBUTO UNIFICATO - MODALITÀ DI RISCOSSIONE E PRESCRIZIONE

Circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2017 n. 29

TUTTI I SOGGETTI

Nella circ. 22.12.2017 n. 29/E, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la riscossione del contributo unificato atti giudiziari è soggetta a prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., che si interrompe con l'invito al pagamento che l'ente impositore notifica al contribuente ai sensi dell'art. 248 del DPR 115/2002 (testo unico spese di giustizia, TUSG). Inoltre, la circolare specifica che il contributo:

- è dovuto anche per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica nella misura di 650,00 euro per tutti gli atti depositati dall'1.1.2013 (per i depositi precedenti l'importo è di 600,00 euro);
- deve essere versato seguendo il sistema dei versamenti unitari per mezzo del modello F24 presentabile esclusivamente in via telematica;
- è aumentato della metà in caso di omissione di informazioni quali indirizzo pec o fax del difensore e codice fiscale del ricorrente nel ricorso;
- è sollecitato dagli uffici competenti per mezzo dell'invito al pagamento in caso di insolvenza;
- viene iscritto a ruolo se, a seguito dell'invito al pagamento, questo non viene correttamente effettuato.

INAMMISSIBILITÀ O RINUNCIA AL RICORSO

Facendo seguito al parere del Consiglio di Stato 25.9.2014 n. 3012, nella circolare si ribadisce che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – inammissibile se proposto per questioni tributarie – può essere trasposto in sede giurisdizionale amministrativa, con l'obbligo in capo al ricorrente di integrare il contributo unificato, tenuto conto degli importi diversamente fissati dal citato art. 13 co. 6-*bis* del TUSG. La dichiarazione di inam-

missibilità e la rinuncia al ricorso non esonerano il ricorrente dal pagamento del contributo, poiché l'onere del versamento sorge all'atto della presentazione del ricorso.

FISCALE

SPLIT PAYMENT – ELENCHI DEI SOGGETTI INTERESSATI PER IL 2018 – RETTIFICA DEGLI ELENCHI PER IL 2017

News Dipartimento delle Finanze 19.12.2017

SOGGETTI IVA

Sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze sono stati resi disponibili in data 19.12.2017 gli elenchi validi per l'anno 2018 dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo dello *split payment* ai sensi dell'art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72, come modificato dall'art. 3 del DL 16.10.2017 n. 148 (conv. L. 172/2017). Sono stati altresì ulteriormente rettificati gli elenchi validi per l'anno 2017.

ELENCHI DEI SOGGETTI TENUTI ALL'APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DELLO *SPLIT PAYMENT* PER L'ANNO 2018

Il Dipartimento delle Finanze, nelle more del perfezionamento dell'*iter* di pubblicazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 3 co. 2 del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017), ha pubblicato gli elenchi validi per l'anno 2018 dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo dello *split payment* ai sensi dell'art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72, come modificato dall'art. 3 del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017). Con riguardo ai predetti elenchi è stato precisato che:

- non sono incluse le Amministrazioni Pubbliche, come definite dall'art. 1 co. 2 della L. 31.12.2009 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tenute all'applicazione del citato meccanismo ex art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72 e per le quali occorre riferirsi all'elenco (c.d. "elenco IPA") pubblicato sul sito dell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it);
- gli elenchi sono consultabili tramite la specifica applicazione informatica (http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/) attraverso la quale è possibile ricercare i soggetti presenti mediante il codice fiscale;
- i soggetti interessati, con esclusione delle società quotate nell'indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi, utilizzando esclusivamente il modulo di richiesta e fornendo idonea documentazione a supporto.

ULTERIORE RETTIFICA DEGLI ELENCHI VALIDI PER L'ANNO 2017

Il Dipartimento delle Finanze, a seguito di nuove tardive segnalazioni, ha provveduto anche all'ulteriore rettifica degli elenchi validi per l'anno 2017 al fine di:

- escludere due soggetti dall'elenco delle società controllate dalle P.A. locali;
- includere una società nell'elenco delle società controllate dalle P.A. locali;
- escludere un soggetto dall'elenco delle società controllate dalle P.A. centrali.

FISCALE

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA SULLA FUSIONE DI TRE ABITAZIONI CONTIGUE

Ris. Agenzia delle Entrate 19.12.2017 n. 154

TUTTI I SOGGETTI

Nella ris. 19.12.2017 n. 154, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'agevolazione prima casa spetta per l'acquisto di un'abitazione contigua ad altre due abitazioni, purché l'immobile risultante dall'accorpamento delle tre diverse unità immobiliari non rientri tra le categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (circ. Agenzia delle Entrate 12.8.2005 n. 38).

ACQUISTO DI ABITAZIONI CONTIGUE

Si ricorda che, in altri documenti di prassi, l'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che il beneficio prima casa può applicarsi per l'acquisto:

- di una stanza attigua alla prima casa e da accorpare ad essa (ris. Agenzia delle Entrate 25/2005);
- contemporaneo di due appartamenti contigui da accorpare in un'unica "prima casa" (circ. Agenzia delle Entrate 38/2005);
- di un immobile contiguo ad altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto fruendo dei benefici c.d. "prima casa" (circ. 38/2005);
- di un immobile contiguo ad altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto senza applicare i benefici c.d. "prima casa", perché ai tempi tale agevolazione non era prevista (ris. 4.6.2009 n. 142) o perché il contribuente non ne soddisfaceva le condizioni (circ. 7.6.2010 n. 31).

ACCORPAMENTO DI TRE ABITAZIONI CONTIGUE

Ora, nella ris. 154/2017, l'Agenzia chiarisce che l'agevolazione prima casa può trovare applicazione anche per l'acquisto di un immobile da accorpare ad altri due immobili già preposseduti, l'uno acquistato col beneficio e l'altro senza. Infatti, la spettanza del beneficio non è impedita dal fatto che uno dei due immobili contigui a quello da ultimo acquistato non abbia goduto dell'agevolazione prima casa (circ. Agenzia delle Entrate 7.6.2010 n. 31).

CONDIZIONI AGEVOLATIVE

Per l'applicazione del beneficio, è comunque necessario che l'acquirente abbia la residenza nel Comune (o ve la trasferisca entro 18 mesi), mentre la dichiarazione relativa alla mancata titolarità di altri immobili nello stesso Comune deve essere resa con riferimento a immobili diversi da quello da ampliare/accorpare (circ. 31/2010).

FISCALE

IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SUL CONTRATTO DI APPALTO TRA COMUNE E ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Ris. Agenzia delle Entrate 21.12.2017 n. 158

TUTTI I SOGGETTI

Nella ris. 21.12.2017 n. 158, l'Agenzia delle Entrate, esaminando un quesito concernente la tassazione di un contratto di appalto stipulato tra un Comune ed un'associazione di volontariato, illustra l'entrata in vigore delle nuove norme, in materia di imposizione indiretta, del codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017).

ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA DEL TERZO SETTORE

La ris. 158/2017 precisa che sebbene, a norma dell'art. 104 co. 3 del DLgs. 117/2017, il codice del Terzo settore sia entrato in vigore, in linea di principio, il 3.8.2017, la decorrenza di alcune delle sue norme è regolata da norme derogatorie.

In particolare, l'art. 104 co. 2 del DLgs. 117/2017 dispone che le norme fiscali (recate dal titolo X) si applichino esclusivamente agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101 co. 10 del DLgs. 117/2017 e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto registro.

A sua volta, però, il co. 1 del medesimo art. 104 dispone che alcune specifiche norme trovino applicazione, in via provvisoria, dall'1.1.2018, alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri.

APPALTO TRA COMUNE E ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Facendo applicazione dei suesposti principi, con specifico riferimento al caso oggetto del quesito, l'Agenzia afferma che l'atto di appalto stipulato tra un Comune e un'organizzazione di volontariato:

- se stipulato entro il 31.12.2017, va esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 8 co. 1 della L. 266/91 (ancora vigente a tale data a norma dell'art. 5-sexies del DL 148/2017);
- se stipulato dall'1.1.2018, va esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 5 del DLgs. 117/2017, ma sconta l'imposta di registro del 3% atteso che tale atto non rientra tra quelli esentati dall'art. 82 del nuovo codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017) mentre l'art. 8 co. 1 della L. 266/91 è stato abrogato.

FISCALE

INDENNIZZO DERIVANTE DA ACCORDO TRANSATTIVO CON LA BANCA

Ris. Agenzia delle Entrate 18.12.2017 n. 153

SOGGETTI IRPEF

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme erogate da una banca ai propri soci a seguito della stipula di accordi transattivi.

NATURA DI DANNO EMERGENTE

Una banca in liquidazione coatta amministrativa aveva stipulato con i propri soci accordi transattivi relativi a pretese risarcitorie che i soci avrebbero potuto vantare in relazione agli investimenti effettuati. In particolare, secondo quanto riportato nella risoluzione, gli accordi stabilivano l'erogazione di un indennizzo quale ristoro dei presunti danni collegati alle seguenti fattispecie:

- “danno da investimento disinformato”;
- “non corretta applicazione della disciplina relativa alla attività di intermediazione”;
- “mancata pubblicazione di un prospetto informativo” ritenuto, invece, “dovuto” dalla CONSOB;
- “danno da mancato disinvestimento”;
- “irregolarità formali dei contratti o collocamento fuori sede di strumenti finanziari”.

Per l'Agenzia, l'esame delle suddette fattispecie porta a concludere che la pretesa risarcitoria dei soci abbia a oggetto il ristoro di un “danno emergente” di natura patrimoniale, come tale non fiscalmente rilevante ex art. 6 co. 2 del TUIR, cagionato da condotte poste in essere dalla banca e riconducibili alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF (DLgs. 58/98). Peraltro, l'indennizzo non risulta parametrato alla mancata percezione dei proventi derivanti dai titoli o alla perdita di valore degli stessi, bensì risulta determinato in misura forfetaria.

La risoluzione in esame risulta in linea con la precedente ris. Agenzia delle Entrate 12.1.2017 n. 3 che, in relazione all'indennizzo percepito dagli obbligazionisti coinvolti nella risoluzione della Banca Popolare Etruria e del Lazio ed erogato da un fondo di solidarietà, ha considerato esente l'indennizzo forfetario per il ristoro del pregiudizio subito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF.

FISCALE

IPER-AMMORTAMENTI – ULTERIORI CHIARIMENTI

Ris. Agenzia delle Entrate 15.12.2017 n. 152 e circ. Min.
Sviluppo economico 15.12.2017 n. 547750

IMPRESE

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 15.12.2017 n. 152, ha fornito ulteriori indicazioni in merito agli iper-ammortamenti di cui all'art. 1 co. 9 ss. della L. 232/2016.

PICCOLE OPERE MURARIE

I costi relativi alle piccole opere murarie possono configurarsi come oneri accessori e rilevare ai fini della disciplina in esame nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi, non assumano natura di “costruzioni”.

ATTREZZATURE

L'iper-ammortamento può estendersi alle attrezzature qualora le stesse siano assolutamente necessarie per il funzionamento del macchinario e ne costituiscano normale dotazione.

A tal fine, viene stabilito che, nel limite del 5% del costo del bene principale, si presume che le dotazioni possano essere considerate accessorie, sempreché, ovviamente, i costi di tali dotazioni siano effettivamente sostenuti e debitamente documentati.

OBBLIGHI DOCUMENTALI

In relazione agli obblighi documentali, viene chiarito che, entro il 31.12.2017, può essere consegnata all'impresa, con atto avente data certa, una perizia asseverata, procedendo poi al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi al 31 dicembre.

Sulla perizia necessaria alla fruizione degli iper-ammortamenti sono state fornite ulteriori indicazioni con la circ. Min. Sviluppo economico 15.12.2017 n. 547750.

LAVORO

INCENTIVI INAIL CON IL BANDO ISI 2017

AVISO PUBBLICO INAIL 20.12.2017

DATORI DI
LAVORO

Con la pubblicazione sulla *G.U.* 20.12.2017 n. 296 dell'Avviso pubblico del Bando ISI 2017, l'INAIL mette a disposizione delle imprese che vogliono investire in sicurezza più di 249 milioni di euro di incentivi a fondo perduto, ripartiti su base regionale e assegnati:

- fino a esaurimento delle risorse;
- secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

NOVITÀ

Rispetto alle precedenti edizioni, quella riferita al 2017 è caratterizzata da un ampliamento del novero dei beneficiari in quanto, oltre alle “consuete” imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte alla Camera di Commercio, è previsto anche:

- l'inserimento del settore agricoltura nel bando unico annuale;
- l'apertura alla partecipazione degli enti del Terzo settore – anche non iscritti al registro delle imprese, ma censiti negli albi e registri nazionali, regionali e delle Province autonome – per interventi di riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi.

FINALITÀ

La finalità principale del Bando è quella di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore agricolo per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

PROGETTI FINANZIABILI

Come precisato dall'INAIL, i progetti finanziabili, per un importo complessivo di 249.406.358,00 euro, sono classificati e ripartiti in 5 Assi di finanziamento differenziati in base ai destinatari, ovvero:

- progetti di investimento (Asse di finanziamento 1);
- progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse di finanziamento 1);
- progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (Asse di finanziamento 2);
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse di finanziamento 3);
- progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività, come legno e ceramica (Asse di finanziamento 4);
- progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (Asse di finanziamento 5 - sub Assi 5.1 e 5.2).

ASPETTI PROCEDURALI

Operativamente, la prima fase scatterà a partire dal 19.4.2018 e, nell'occasione, le aziende interessate, previo possesso di apposite credenziali, avranno tempo fino alle ore 18 del successivo 31.5.2018 per:

- inserire e salvare la propria domanda attraverso la sezione "accedi ai servizi *online*" del sito INAIL;
- confermare successivamente la domanda attraverso l'apposita funzione di *upload*/caricamento presente nella procedura.

In seguito, le imprese i cui progetti avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità, dal 7.6.2018 potranno accedere all'interno della procedura informatica ed effettuare il *download* del proprio codice, che le identificherà in maniera univoca in occasione del "*click day*" dedicato all'inoltro *on line* delle domande di ammissione al finanziamento attraverso lo sportello informatico.

Infine, entro 14 giorni dall'ultimazione della fase di invio del codice identificativo, l'INAIL pubblicherà gli elenchi predisposti in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate, evidenziando quelle in posizione utile per essere ammesse al finanziamento.

LAVORO

ATTIVAZIONE DEL CASSETTO PREVIDENZIALE PER I DATORI DI LAVORO DOMESTICO

Messaggio INPS 28.12.2017 n. 5182

DATORI DI
LAVORO

Con il messaggio 28.12.2017 n. 5182, l'INPS ha reso noto che, dal 29.12.2017, è disponibile il Cassetto previdenziale riservato ai datori di lavoro domestico, grazie al quale è possibile consultare *on line* i dati contenuti negli archivi dell'Istituto, fornendo una situazione riassuntiva delle informazioni inerenti la propria posizione previdenziale.

MODALITÀ DI ACCESSO

Il Cassetto Previdenziale per il Lavoro Domestico è disponibile per gli utenti in possesso del profilo "Cittadino":

- accedendo al portale *on line* www.inps.it;
- fra i servizi per tipologia di utente "Aziende, enti e datori di lavoro";
- nella sezione "Datori di lavoro domestico".

Una volta effettuato l'accesso nella sezione dedicata al lavoro domestico, le nuove funzioni sono disponibili sotto la voce "Cassetto previdenziale LD".

Sul punto, si precisa che l'applicazione è consultabile anche attraverso diversi dispositivi mobili e fissi, quali smartphone, tablet e pc.

FUNZIONI

L'accesso al Cassetto previdenziale rende possibile la consultazione delle posizioni anagrafiche registrate negli archivi centrali dell'INPS, relative:

- al datore di lavoro che ha effettuato l'accesso;
- all'intermediario delegato (consulente del lavoro o commercialista), se sussiste una delega attiva.

Inoltre, è possibile:

- visualizzare i pagamenti effettuati negli ultimi 5 anni contributivi e quelli non ancora effettuati;
- accedere ad un'apposita sezione del sito per generare nuovi versamenti o per consultare e scaricare le ricevute dei pagamenti già effettuati.

Ancora, il datore di lavoro può ricercare i propri rapporti di lavoro suddivisi per determinate caratteristiche e con riferimento agli ultimi 5 anni. Ad esempio, saranno visualizzati come:

- "Attivi", tutti i rapporti di lavoro degli ultimi 5 anni validi e attivi;
- "Cessati", tutti i rapporti che sono validi ma non più in essere.

Inoltre, sarà possibile visualizzare – se presenti – tutti i rapporti di lavoro che sono in fase di verifica presso la Sede INPS competente ("In verifica").

Infine, risulteranno eventualmente visibili tra i rapporti "Respinti" tutti i rapporti di lavoro degli ultimi 5 anni che sono stati verificati con esito negativo da parte dell'INPS.

FISCALE

FUSIONE TRA SOCIETÀ ESTERE CON STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA

Ris. Agenzia delle Entrate 22.12.2017 n. 161

IMPRESE

Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 22.12.2017 n. 161, nelle operazioni di fusione tra due società non residenti, ciascuna dotata di stabile organizzazione in Italia, le perdite fiscali della *branch* italiana della società incorporata possono essere riportate in capo alla *branch* italiana della società incorporante alle condizioni previste dall'art. 181 del TUIR; la norma richiama le disposizioni dell'art. 172 co. 7, e pertanto le perdite possono essere riportate nel limite del patrimonio netto della stabile organizzazione in capo alla quale esse si sono formate.

FISCALE

PUBBLICAZIONE DELLA BOZZA DI DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2018 PER IL 2017

Bozza dichiarazione annuale IVA 2018 per il 2017 pubblicata il 22.12.2017

SOGGETTI IVA

L'Agenzia delle Entrate, in data 22.12.2017, ha pubblicato la bozza della dichiarazione annuale IVA 2018 per il periodo d'imposta 2017 con le relative istruzioni. Si riepilogano, di seguito, alcune delle principali novità della predetta bozza.

QUADRO VE

Nel quadro VE il rigo VE38 è stato ridenominato "Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter" al fine di tenere conto dell'estensione dell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti anche alle società indicate nell'art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72 relativamente alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall'1.7.2017 (art. 1 del DL 50/2017, conv. L. 96/2017).

QUADRO VJ

Nel quadro VJ:

- è stato soppresso il rigo VJ12 riguardante gli acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti e occasionali non muniti di partita IVA (art. 29 co. 1 della L. 7.7.2016 n. 122);
- è stato ridenominato il rigo VJ18 in "Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter" in relazione agli acquisti effettuati dai soggetti ai quali si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti.

QUADRO VH

La compilazione del quadro VH è necessaria esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati trasmessi nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2017 n. 104).

Sono state apportate, inoltre, le seguenti modifiche al quadro in esame:

- l'introduzione dei rigi VH4, VH8, VH12 e VH16 per la separata indicazione delle risultanze delle liquidazioni periodiche trimestrali;
- l'introduzione, a margine di ciascun rigo, della colonna 3 "Subfornitori" e la soppressione del rigo VH14 del precedente modello dichiarativo;
- l'introduzione, a margine dei nuovi rigi VH4, VH8, VH12 e VH16, della colonna 4 "Liquidazione anticipata" da barrare a cura dei soggetti con liquidazioni miste (mensili e trimestrali) che decidono di compensare le risultanze delle liquidazioni trimestrali con quelle dell'ultimo mese del trimestre;
- la soppressione della colonna 3 "Ravvedimento".

QUADRO VM

È stato introdotto il nuovo quadro VM che sostituisce la sezione II del quadro VH del precedente modello dichiarativo denominata "Versamenti immatricolazione auto UE".

QUADRO VL

Nella sezione 3 del quadro VL sono stati soppressi:

- il rigo VL24 “Versamento auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi”;
- il rigo VL29 “Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali e acconto”;
- il rigo VL31 “Versamenti integrativi d’imposta”.

Il campo 2 del rigo VL28 “Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto – di cui ricevuti da società di gestione del risparmio” è stato sostituito con un rigo autonomo (rigo VL28), mentre il campo 1 è stato sostituito con il rigo VL27.

Sono stati introdotti:

- il rigo VL29 “Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell’anno” per l’indicazione dell’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’IVA dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell’anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario;
- il rigo VL30 “Ammontare IVA periodica” composto di tre colonne ai fini dell’indicazione dell’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta (campo 2), del totale dei versamenti periodici (campo 3) e del maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3 (campo 1).

QUADRO VX

Nel quadro VX sono stati inseriti i rigi VX7 e VX8 per l’indicazione, da parte delle società che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo per l’intero anno, rispettivamente, dell’IVA dovuta o dell’IVA a credito da trasferire alla controllante.

Sono stati previsti, fra l’altro, alcuni codici specifici da indicare nei campi 3 e 4 del rigo VX4 destinati ai soggetti che si avvalgono dell’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015) e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015).

QUADRO VO

Nel quadro VO è stato introdotto il rigo VO26 per la comunicazione, da parte delle imprese minori, dell’opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti (art. 18 co. 5 del DPR 600/73).

FISCALE

DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE
APPARECCHIO TV

Entro il 31.1.2018

SOGGETTI PRIVATI

Entro il 31.1.2018 occorre presentare la dichiarazione di non detenzione di apparecchio TV

al fine di non ricevere l'addebito del canone RAI nella bolletta elettrica per l'anno 2018 (comunicato stampa Agenzia delle Entrate 16.12.2017).

Si ricorda, infatti, che dal 2016 l'esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica fa presumere la detenzione di un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (art. 1 co. 153 della L. 208/2015).

VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE

La dichiarazione di non detenzione (quadro A del modello allegato al provv. Agenzia delle Entrate 24.2.2017 n. 39345) ha validità annuale o semestrale a seconda della data di presentazione.

In particolare, per avere effetto a partire dal 1° gennaio di un dato anno di riferimento, la dichiarazione di non detenzione TV deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell'anno precedente ed entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento stesso.

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno di un dato anno di riferimento ha, invece, effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno.

Pertanto, la dichiarazione ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2018 se presentata dall'1.7.2017 ed entro il 31.1.2018.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata:

- direttamente dal contribuente o dall'erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel;
- avvalendosi di un intermediario abilitato.

La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle Entrate.

Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, la dichiarazione sostitutiva, unitamente a copia di un documento di riconoscimento, può anche essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

La dichiarazione, firmata digitalmente, può essere inviata anche mediante PEC all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.

FISCALE

TERMINI DI DECADENZA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI

TUTTI I
CONTRIBUENTI

Per ciò che riguarda le imposte che comportano il maggior gettito, la notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento deve avvenire entro termini previsti a pena di decadenza. Detti termini, in quanto decadenziali, non possono essere interrotti, a differenza di quelli prescrizionali.

I termini in scadenza al 31.12.2017 sono automaticamente postergati al 2.1.2018, in ragione degli artt. 66 del DPR 600/73 e 2963 c.c., secondo cui se il termine cade in un giorno festivo, slitta al giorno seguente non festivo (siccome il 31 dicembre e il 1° gennaio sono festivi, il termine finisce con il coincidere con il 2.1.2018).

AVISI DI ACCERTAMENTO

Ai sensi degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, gli avvisi di accertamento imposte sui redditi, IVA e IRAP vanno notificati, a pena di decadenza:

- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le annualità sino al 2015 (dichiarazioni da presentare nel 2016);
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, in caso di dichiarazione omessa, per le annualità sino al 2015 (dichiarazioni da presentare nel 2016);
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le annualità dal 2016 (dichiarazioni da presentare nel 2017);
- entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, in caso di dichiarazione omessa, per le annualità dal 2016 (dichiarazioni da presentare nel 2017).

In virtù di ciò, entro il 2.1.2018 devono essere notificati gli accertamenti imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi:

- all'annualità 2012 (modelli UNICO, IVA e IRAP 2013), in caso di dichiarazione presentata;
- all'annualità 2011 (modelli UNICO, IVA e IRAP 2012) qualora ci sia stata l'omessa dichiarazione.

Raddoppio dei termini per violazioni penali

La L. 208/2015, con decorrenza dall'annualità 2016 (dichiarazioni da presentare nel 2017), ha abrogato il raddoppio dei termini di decadenza per violazioni penali.

In presenza di reati fiscali e sino all'anno 2015 (dichiarazioni da presentare nel 2016), quindi, l'accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, decimo se si tratta di omessa dichiarazione.

Quindi, entro il 2.1.2018 vanno notificati gli accertamenti:

- sull'anno 2008 (UNICO e IVA 2009), in caso di dichiarazione presentata;
- sull'anno 2006 (UNICO e IVA 2007), se si è in presenza di omessa dichiarazione.

Per effetto dell'art. 2 co. 3 del DLgs. 128/2015, per gli accertamenti notificati dal 3.9.2015, il raddoppio opera a condizione che la denuncia penale sia stata inviata entro l'ordinario termine decadenziale per l'accertamento.

Invece, per gli atti notificati sino al 2.9.2015, il regime era molto più gravoso: era sufficiente l'astratta configurabilità del *fumus* di reato (quindi l'obbligo di presentazione della denuncia, che prescindeva dal fatto che questa fosse stata presentata) ed era indifferente che detto requisito fosse emerso a termini ordinari ormai decaduti.

Deve trattarsi di violazioni penali tributarie che rientrano nel DLgs. 74/2000, dunque il raddoppio non opera in merito all'IRAP.

Attività estere detenute in "paradisi fiscali"

Il DL 167/90 impone ai contribuenti di indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro RW) gli investimenti e le attività detenute all'estero.

Se gli investimenti/attività non dichiarati sono siti in un "paradiso fiscale", si presumono frutto di evasione.

In tal caso, i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi sono raddoppiati (art. 12 del DL 78/2009).

Contribuenti congrui e coerenti con gli studi di settore

I termini per l'accertamento imposte sui redditi e IVA sono ridotti di un anno se i contribuenti risultano congrui e coerenti con lo studio di settore e hanno assolto correttamente i relativi obblighi comunicativi (art. 10 co. 9 e 10 del DL 201/2011).

Detta riduzione opera, tuttavia, solo per determinate categorie di contribuenti, individuate annualmente da apposito provvedimento direttoriale. In merito al 2016, bisogna riferirsi al provv. 23.5.2017 n. 99553, che, come per i provvedimenti antecedenti, esclude, ad esempio, i professionisti.

La menzionata riduzione non opera in presenza di violazioni penali che rientrano nel DLgs. 74/2000.

ATTI DI CONTESTAZIONE DELLE SANZIONI

In base agli artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97, le sanzioni, se non collegate all'evasione, devono essere contestate mediante atto apposito.

Si tratta, ad esempio, delle sanzioni relative al monitoraggio fiscale (se non collegate in via diretta all'evasione), allo spesometro, alla comunicazione delle minusvalenze e così via.

Il termine, decadenziale, per la notifica dell'atto coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.

Attività estere detenute in "paradisi fiscali"

Il DL 167/90 impone ai contribuenti di indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro RW) gli investimenti e le attività detenute all'estero.

Se gli investimenti/attività non dichiarati sono siti in un “paradiso fiscale”, i termini per la contestazione della violazione, così come le sanzioni, sono raddoppiati (art. 12 del DL 78/2009).

Sanzioni da omesso/tardivo versamento

L'art. 17 del DLgs. 472/97 stabilisce che le sanzioni per omesso o tardivo versamento di tributi possono essere irrogate direttamente a mezzo ruolo.

Pertanto, i termini decadenziali per la notifica dell'atto sono quelli dell'art. 25 del DPR 602/73, relativi alla cartella di pagamento.

AVVISI DI RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA

Per gli avvisi di recupero dei crediti d'imposta inesistenti indebitamente compensati, l'art. 27 co. 18 del DL 185/2008 stabilisce che l'atto va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello dell'utilizzo in compensazione del credito.

Nulla è previsto per la compensazione di crediti esistenti ma non spettanti, come ad esempio il credito compensato in assenza di visto di conformità.

Si potrebbero applicare analogicamente gli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, optando per il termine decadenziale del 31 dicembre del quarto (quinto, dal 2017) anno successivo a quello dell'utilizzo in compensazione del credito.

CARTELLE DI PAGAMENTO

La cartella di pagamento, per effetto dell'art. 25 del DPR 602/73, deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il:

- 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, se si tratta di liquidazione automatica (artt. 36-*bis* del DPR 600/73 e 54-*bis* del DPR 633/72);
- 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, se si tratta di controllo formale (art. 36-*ter* del DPR 600/73).

Pertanto, entro il 2.1.2018 vanno notificate le cartelle di pagamento relative:

- all'anno 2013 (modelli UNICO, IVA e IRAP 2014) per la liquidazione automatica,
- all'anno 2012 (modelli UNICO, IVA e IRAP 2013) se si tratta di controllo formale.

Evidenziamo che sia nella liquidazione automatica sia nel controllo formale, l'unico termine decadenziale che va rispettato riguarda la cartella di pagamento. È quindi indifferente, ai soli fini del rispetto del termine, quando e se il previo avviso bonario è stato notificato.

FISCALITÀ LOCALE

L'art. 1 co. 161 della L. 296/2006 stabilisce che gli avvisi di accertamento vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, o avrebbe dovuto essere presentata oppure a quello in cui il versamento sarebbe dovuto avvenire.